COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CXII.

SEDUTA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1377

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori POËT ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603-*B*) 1377

PRESIDENTE 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382

BOSISIO 1378, 1381

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* . 1377, 1380, 1381, 1382

DE FLORIO 1378, 1380

LUCIFREDI 1379

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1379, 1380, 1382

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1382

La seduta comincia alle 17,25.

DELL' ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Berlinguer Mario è in congedo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili *(Modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4603-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Poët, Forma e Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili ».

Il provvedimento già da noi approvato, è stato modificato dalla II Commissione permanente del Senato.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Come possiamo rilevare dal testo il Senato ha apportato alcune varianti e, più concretamente, all'articolo 1, ultimo comma, con riferimento ai documenti da presentare per gli aspiranti alla nomina a notaio. Debbo dire che sono alquanto dubbioso sull'esattezza di questa norma.

Nell'articolo 3, inoltre, il Senato ha apportato due varianti al testo che era stato approvato dalla nostra Commissione: la prima riguarda la lettera *n*) e la secondo la lettera *o*).

Il più consistente degli emendamenti è quello apportato all'articolo 10, in quanto viene previsto che i concorsi non siano più soggetti ad un numero massimo di effettuazione. Noi avevamo ritenuto, seguendo quanto era stato fatto per i magistrati, di portare a tre il numero dei concorsi esperibili per

i partecipanti a queste prove. Il Senato lo ha soppresso. Confesso di essere alquanto dubbioso sull'opportunità di questa soppressione, tanto più che, per converso, nella norma transitoria è rimasto invariato il precedente disposto per cui mentre viene fissata l'età massima in 50 anni, questo limite è tenuto presente soltanto per i primi due concorsi. Vi è, quindi, una certa disarmonia e un non chiaro collegamento fra queste due norme.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSISIO. Noi avevamo approvata una legge che aveva un fine ed una logica ben precisi. Ora vi troviamo alcune modifiche più di forma che di sostanza; ma la soppressione dell'articolo 10 mi preoccupa. Si poteva pensare, come giustamente ha detto il relatore, di sopprimere, al caso, la norma transitoria, ma non una disposizione che per noi è essenziale ai fini dell'applicazione della legge. Personalmente, io detti il mio voto favorevole alla legge proprio perché essa conteneva quella norma.

Insisto, quindi, perché sia inserito nuovamente l'articolo 10, soppresso dal Senato.

DE FLORIO. Questa legge era stata approvata dalla nostra Commissione in particolari condizioni, derivanti dalla frettolosità con la quale determinati provvedimenti legislativi sono stati sottoposti al nostro esame. Molti di noi, di conseguenza, hanno avuto notevoli perplessità su questa proposta di legge.

Non per ritornare su un argomento precluso alla nostra discussione, ma vorrei ricordare che dibattemmo a lungo - con un orientamento, di massima, favorevole di tutta la Commissione - sulla non opportunità della limitazione del termine ai 35 anni di età al fine della partecipazione al concorso. Noi presentammo un emendamento, che io ebbi l'onore di illustrare dinanzi alla Commissione, raccogliendo, credo, le considerazioni favorevoli della maggior parte dei commissari, a qualsiasi gruppo essi appartenessero.

In sede di votazione, poi, approvammo un certo principio per cui, in ogni caso, il concorso sarebbe stato precluso a coloro che avessero superato il trentacinquesimo anno di età, norma che, a nostro giudizio, rimane quanto mai inopportuna. Si disse, tuttavia, che questo criterio trovava la sua validità nella motivazione che dovevano essere i giovani ad affrontare questa professione, che presenta caratteristiche di dinamicità (cosa che ancora adesso suscita in me grandi dubbi).

In considerazione di tutto ciò, considerando prevalente la funzione pubblicistica della professione, abbiamo ritenuto opportuno, fermo il limite dei 35 anni, adeguare questa normativa alle altre disposizioni che vigono per i concorsi per gli enti pubblici, tipico quello per la magistratura.

Quindi, se un momento di riflessione vi è stato, è stato proprio quello determinato dalla approvazione dell'articolo 10 che, come giustamente osserva il collega Bosisio, si inquadrava in un certo orientamento che si era voluto dare alla legge: poiché questa è un'attività che ha un carattere eminentemente pubblicistico, come tale dev'essere subordinata ad alcune precise limitazioni.

Ora, se questi sono i criteri che abbiamo voluto stabilire, l'articolo 10 si inquadra perfettamente in essi. Se avessimo deciso (secondo quanto sembrava al mio gruppo più giusto) che era opportuno lasciare l'attività di notaio come una libera professione, per l'esercizio della quale non è necessario predeterminare un limite d'età, tanto più così rigoroso, la cosa sarebbe stata diversa; ma, poiché siamo entrati nell'ordine di idee opposto, mi sembra che veramente quell'articolo 10 non meritasse di essere soppresso.

Consentitemi, onorevoli colleghi, alla fine di questa legislatura, di fare una modesta considerazione di carattere più generale, che ritengo che tutti i colleghi, in tutta lealtà, dovranno necessariamente condividere.

In questi ultimi giorni stiamo varando delle leggi come se, veramente, dopo di noi... venisse *le déluge*! Siamo spinti, infatti, a trattare in termini di orgasmo leggi che hanno un notevole peso, che saranno leggi della Repubblica Italiana, sulle quali arriviamo talora a posizioni anche ingiustificabili di compromesso, perché stiamo ormai, non più con il calendario, ma con l'orologio alla mano.

Non si capisce perché questa legge non possa attendere la nuova legislatura. Se, veramente, il nuovo Parlamento sentirà, come noi, questa legittima esigenza, sarà suo impegno metterla immediatamente all'ordine del giorno. Ecco, infatti, qual'è veramente il punto, onorevole Ministro: due sono le ipotesi, o veramente questa legge è tanto urgente che tutta l'opinione pubblica la reclama come indilazionabile, ed allora sarà compito del nuovo Parlamento di vararla in termini quanto meno di maggiore riflessione; oppure non è tanto urgente ed allora essa attenderà magari un altro senatore Poët che fra 50 anni stenderà un altro progetto.

In ogni caso, onorevoli colleghi, noi - sia pure con una certa fretta - abbiamo cercato, sempre con quei limiti di responsabilità che la nostra Commissione ha dimostrato di avere, di varare una legge sufficientemente organica. In nome di questo criterio, noi dobbiamo difendere la legge. L'articolo 10 è stato oggetto di ampia discussione perché stabilisce un principio che da noi è già stato trattato ampiamente a proposito delle norme sui magistrati. Ed una volta che un principio è stato stabilito credo che per una questione di coerenza, vi si debba rimanere fedeli. E proprio per questo, che presenterò un apposito emendamento.

LUCIFREDI. Quello che ha detto ora l'onorevole collega, è stato da me sostenuto nella seduta di ieri, in termini piuttosto roventi a proposito di un altro provvedimento e non credo che sia il caso di ripetere le considerazioni già fatte. Questa fretta di legiferare come se si fosse alla vigilia della fine del mondo, non l'ho compresa e, debbo dire, che non credo torni ad onore del nostro Parlamento. Questa è una considerazione di carattere generale che non posso non ripetere anche in questa occasione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La proposta di legge, come è stato ricordato, aveva una sua logica. Voglio tuttavia ricordare - specialmente considerando la cosa sotto il profilo politico - che le modifiche introdotte dal Senato traggono origine da emendamenti presentati dal gruppo comunista. Io non c'ero al Senato, ma il Sottosegretario Misasi me lo ha detto; comunque, se fossi stato presente all'altro ramo del Parlamento avrei ricordato che questo punto aveva formato oggetto di impegno da parte della Commissione Giustizia della Camera. Ed al Senato, tutti gli emendamenti sono stati presentati dal senatore Maris ed altri. L'emendamento all'articolo 10 è stato poi - sempre al Senato, presentato dai senatori Maris ed altri nonché dai senatori Pace e Pinna che sono del gruppo del MSI. (Questo per la cronaca e non ha alcun valore polemico). Debbo aggiungere che mi dispiace che una proposta di legge, - che è poi uno stralcio della legge generale che da noi è stata presentata dopo dibattiti molto ampi fuori e dentro il Consiglio dei Ministri - non possa essere approvata, pur riconoscendo tuttavia che anche questo non è la fine del mondo.

Nel merito non posso dar torto agli onorevoli colleghi che lamentano la soppressione dell'articolo 10, e mi rimetto pertanto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'ultimo comma dell'articolo 1 nel seguente testo:

« Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvata la lettera *n*) dell'articolo 3 nel seguente testo:

« *n*) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto della applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*) ».

Il Senato l'ha modificata nel seguente modo:

« *n*) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto nei confronti di coloro che abbiamo già usufruito dell'assegnazione di punti per i titoli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvata la lettera *o*) nel seguente testo:

« *o*) l' operosità, l' attitudine, l' estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti ».

Il Senato la ha così modificata:

« *o*) l' operosità, l' attitudine, l' estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale rilevabile prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, fino a 3 punti ».

Desidererei conoscere il parere del relatore.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono favorevole al testo modificato perché, in sostanza, anche se il Senato non avesse aggiunto tale precisazione, la Commissione non poteva scegliere altra strada per decidere sui trasferimenti.

Inoltre debbo fare un chiarimento: è molto raro che non ci sia un notaio che non abbia subìto un procedimento disciplinare. La legge notarile è talmente arcaica da non rendere possibile il rispetto delle formalità. L'essere sottoposto o no a procedimento disciplinare dipende dalla larghezza di vedute del conservatore dell'archivio.

Dato che questo nuovo testo non comporta alcuna rilevante innovazione penso che possa essere senz'altro approvato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le conclusioni dell'onorevole Relatore. Però voglio ricordare che il Relatore ha detto che tutti i notai incorrono in inadempienze. Qui, però, non si parla di inadempienze, bensì dei precedenti penali. E quando i provvedimenti penali ci sono stati, bisogna tenerne conto. Quindi sarei favorevole al testo del Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole De Florio per dichiarazione di voto.

DE FLORIO. Vorrei dire che i chiarimenti dati dall'onorevole Relatore hanno aumentato i miei sentimenti di opposizione rispetto alla modifica apportata alla lettera *o*) dell'articolo 3, da parte del Senato. Io mi domando se questo emendamento non abbia assolutamente senso ed allora sarebbe pleonastico, oppure non è pleonastico ed è stato introdotto con una precisa argomentazione.

Noi abbiamo rilevato che si può ottenere fino a tre punti per una valutazione globale sulla operosità, l'attitudine e la estimazione conseguite nell'esercizio professionale. È una formula abbastanza ampia che avrebbe consentito – attraverso anche le informazioni ottenute dai consigli notarili – una valutazione della personalità morale e dell'attitudine professionale del candidato, molto ampia e con una visione non legata a situazioni di carattere particolare. Invece, il Relatore ci dice: « badate che molti notai vengono colpiti da sanzioni disciplinari e che molte sanzioni attengono alla inosservanza dei regolamenti ».

Invece alcuni consigli notarili fanno pesare questa norma nella valutazione di carattere negativo: questo è il punto. Ed allora noi non comprendiamo perché si parli di precedenti disciplinari. Due sono le cose: o è pleonastica la norma, perché ovviamente si deve tenere conto dei precedenti, ed allora noi non comprendiamo perché il Senato dopo non aver valutato il significato dell' articolo 10, non consideri nemmeno il significato della lettera *o*) dell'articolo 3; oppure non lo è: e questo è il pericolo, perché allora si vuole soltanto sottolineare un aspetto che – data la natura antiquata e superata del regolamento – evidentemente non merita di essere sottolineato in quella valutazione globale della personalità del candidato che opportunamente va considerata. Noi riteniamo quindi che il nostro testo sia il più idoneo a consentire un giudizio di merito più preciso e più opportuno.

LUCIFREDI. Ricorderanno gli onorevoli colleghi che, quando si è fatta la precedente discussione, io dichiarai che non avrei votato questo articolo 3 perché, a mio giudizio, conteneva norme di natura esclusivamente regolamentare che stavano molto male in una legge. Sono tuttora fermo in quell'opposizione, che non incide sul problema specifico che stiamo esaminando, ma che fa parte del mio orientamento su questa questione. Per quanto si riferisce al problema specifico, desidero precisare che il mio voto sarà contrario all'emendamento del Senato, e questo sopratutto per una ragione di tecnicismo giuridico. Credo che una Commissione giustizia il tecnicismo giuridico non lo possa completamente trascurare. Qui abbiamo un articolo, in cui si parla di titoli, di trasferimenti e si tratta dei titoli da valutarsi nei concorsi. Ora, i titoli da valutarsi nei concorsi, sono tutti titoli positivi. Non esistono titoli negativi da valutare. E la elencazione della anzianità, dei risultati dell'esame eccetera, sono tutti punti in più. Ora, quando si fa riferimento ai precedenti disciplinari, io mi auguro che questi possano esser presi in considerazione soltanto agli effetti di dare punti in meno. Se le cose stanno così, questi non sono titoli da valutare. E questa norma, fatta poi da una Commissione giustizia, sarebbe una specie di ame-

nità. Per questo il mio voto sarà nettamente contrario alla modifica proposta dal Senato.

BOSISIO. Buona parte delle mie argomentazioni sono state già superate da quanto ha detto l'onorevole Lucifredi, che ha messo il dito sul punto *dolens* di questo emendamento. In realtà ritengo anch'io, che il Senato non abbia seguito i nostri lavori perché, altrimenti, avrebbe visto il nostro travaglio per eliminare tutti i riferimenti di carattere penale che ritenevamo superflui. Tanto più poi, che così come sono posti, questi provvedimenti disciplinari e penali sono un qualcosa di più e da tenersi in considerazione solo dopo tutti gli altri. Inoltre, si parla di procedimenti penali in generale e, qualora anche un semplice procedimento colposo per eccesso di velocità dovesse essere preso in considerazione, quale incidenza avrebbe sul trasferimento e sulla professione del notaio ? Mi pare che anche questo sia un motivo da prendere in considerazione. Per queste ragioni sono nettamente contrario all'emendamento proposto dal Senato.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Innanzitutto, non vorrei che negli onorevoli colleghi rimanesse l'impressione che si stia cercando di prendere l'occasione da questo emendamento del Senato per affossare la norma. Ha detto l'onorevole De Florio che egli si oppone all'approvazione di questa modifica perché non arriva ad immaginare quale è stato il pensiero del Senato. Mi permetto ricordare all'onorevole De Florio che, nelle leggi, non bisogna risalire alla mente del legislatore, ma alla *menti legis* per cui, praticamente, quello che abbiamo scritto noi è lo stesso di quanto ha scritto il Senato. Noi infatti per bene interpretare dobbiamo andare alla *menti legis*.

L'osservazione che merita di essere presa in considerazione è quella dell'onorevole Lucifredi. Tuttavia pregherei il collega Lucifredi di recedere da questa forma drastica di condanna. Infatti, nella lettera *o*) dell'articolo 3 si è voluto soltanto dire che bisogna tener conto dell'operosità e dell'attitudine del notaio, tenendo però conto che su questa operosità, su questa fiducia, su questa estimazione, evidentemente, incidono i precedenti penali. L'osservazione, quindi, sia pure dal punto di vista formale, è molto sensata ed io credo che non sia comunque preclusiva all'accettazione di questo testo.

Il collega De Florio ha, inoltre, detto che io avrei affermato che tutti i notai hanno avuto sanzioni disciplinari; e questo non è esatto. Ho detto che in teoria tutti i notai potrebbero incorrere in queste sanzioni perché, purtroppo, quella attesa riforma della legge notarile, non è stata – malgrado il lavoro intenso della nostra Commissione – portata a compimento.

Quindi, data la grande importanza di questa proposta di legge, insisto perché gli onorevoli colleghi approvino il testo proposto dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera *o*) dell'articolo 3 nel testo del Senato:

« *o*) l' operosità, l' attitudine, l' estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale rilevabile prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, fino a 3 punti ».

Resta inteso che, se questo testo non fosse approvato, riprenderebbe vigore il testo già approvato dalla nostra Commissione, che è così formulato:

« *o*) l' operosità, l' attitudine, l' estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti ».

Pongo in votazione il testo sostitutivo approvato dal Senato all'articolo 3 lettera *o*) del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'approvazione dell'emendamento alla lettera *o*) dell'articolo 3 la legge è stata praticamente affossata. Quindi ogni discussione sarebbe a questo punto superflua.

Voglio, comunque, dire che la soppressione dell'articolo 10, proposta dal Senato, non incide in maniera rilevante sul contenuto della proposta di legge al nostro esame e vorrei fare un ultimo tentativo per convincere gli onorevoli colleghi che l'abrogazione dell'articolo 10 praticamente non incide in alcun modo sulla proposta di legge e sul suo contenuto, pregandoli di accogliere la modifica proposta dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. I motivi che hanno indotto la nostra Commissione a non accogliere alcune delle modifiche introdotte nel testo dal Senato sono stati ampiamente discussi e motivati con ragioni strettamente di merito.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Ho avuto l'impressione che ci sia stata una volontà di insabbiamento...

PRESIDENTE. Passiamo all'ultima modifica proposta dal Senato. Noi avevamo ap-

provato l'articolo 10 nella seguente formulazione:

ART. 10.

Limite dei concorsi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, coloro che non hanno conseguita l'idoneità in tre concorsi per esami, non sono ammessi a sostenere ulteriori prove.

La II Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Il deputato Bosisio ha presentato un emendamento per il ripristino integrale del testo da noi già approvato.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sostengo la opportunità di mantenere la soppressione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del deputato Bosisio che propone il ripristino del testo dell'articolo 10 da noi già approvato e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge viene votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Poët ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603-*B*).

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Bavetta, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Guidi, Lucifredi, Macchiavelli, Martini Maria Eletta, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Re Giuseppina, Reggiani, Riccio, Sartor, Tenaglia, Verga, Zoboli.

Si sono astenuti:

Cavallaro Francesco, Mannironi.

È in congedo:

Berlinguer Mario.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO